



Giustizia Sportiva

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione n. 02 /2013

riunita con l'intervento dei Signori

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
BARLUZZI	Avv. Alberto	Componente
AMATO	Avv. Antonio	Componente supplente (Relatore)

Appello della U.S.D. San Giuseppe Rovereto avverso la decisione del Giudice Unico Federale del 30.04.2013 relativamente alla mancata disputa dell'incontro in programma per il giorno 20.04.2013, serie D2, Gir. "B" tra le squadre U.S.D. San Giuseppe e U.S. San Rocco ASD -

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Esaminato l'atto di appello proposto e preso atto delle conclusioni ivi contenute;

OSSERVA

Con il primo motivo di appello la ricorrente deduce una errata applicazione del combinato disposto degli articoli 29 comma 4 e 23 comma 5 del Regolamento Federale dell'attività a squadre e dell'art. 9 del Regolamento Provinciale dell'attività a squadre, avendo comportato, l'applicazione di tali norme, un cumulo di sanzioni molto pesanti a carico della società ricorrente medesima.

L'appellante sostiene, infatti, che nel caso di specie, avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 22 comma 8 del Regolamento Federale dell'attività a squadre, prescindendo tale previsione dall'esistenza o meno di una causa di forza maggiore e comportando questa l'applicazione di una sanzione inferiore a quella inflitta con la decisione impugnata, potendosi applicare il comma 4 dell'art. 23, meno afflittivo, in luogo del comma 5 del medesimo articolo.

In proposito, questa Commissione, ritiene non condivisibili le prospettazioni di parte appellante. Appare pacifico, infatti, che l'incontro di cui trattasi, del 20 aprile 2013, non si è disputato a causa di errore della società che non aveva provveduto alla prenotazione della palestra per la data dell'incontro.

ITTF • ETTU

L'art. 22 comma 8 del Regolamento Federale dell'attività a squadre, invocato dall'appellante, non può applicarsi al caso in esame, allorché all'evento verificatosi non può riconoscersi l'esimente della forza maggiore, in ragione della pacifica ammissione di colpa.

A questo aggiungasi che la predetta previsione normativa non può applicarsi neanche per analogia, atteso che la condotta in esame e le relative sanzioni disciplinari sono tipicizzate dall'ordinamento federale di cui al combinato disposto degli articoli 29 comma 4 e 23 comma 5 del Regolamento Federale dell'attività a squadre e dell'art. 9 del Regolamento Provinciale dell'attività a squadre, correttamente applicato dal Giudice Unico, la cui decisione non può che essere confermata.

P.Q.M.

La Commissione di Appello Federale respinge l'appello e, per l'effetto, conferma le sanzioni inflitte a carico della U.S.D. San Giuseppe Rovereto dal Giudice Unico Federale con decisione del 30.04.2013.

Dispone incamerarsi la tassa versata.

Roma, 16 maggio 2013

II PRESIDENTE
F.to Avv. Antonio Ricciulli